

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2636

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIARANTE, NOCCHI, ARGAN, CALLARI  
GALLI, ALBERICI, MONTINARO e LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1991

Norme per l'incentivazione alla redazione ed attuazione dei  
piani paesistici regionali e per il loro finanziamento

ONOREVOLI SENATORI. – Il tema dell'ambiente nel suo complesso, del recupero e della valorizzazione dei beni ambientali, sembra essere centrale e di grande rilevanza, tanto che è presente in ogni discorso, in ogni affermazione di principio dei singoli Ministri e del Governo nella sua collegialità.

Purtroppo però molto spesso alle parole non seguono gli atti concreti.

Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, (detto decreto Galasso), che tante aspettative aveva creato, è di fatto quasi completamente inattuato.

Esso ha costituito a livello culturale e legislativo una tappa di indubbia rilevanza

ma nonostante il suo indiscusso valore, non è riuscito, per una serie di motivi che ci sforzeremo di indicare, ad ottenere i risultati che si sperava potessero essere raggiunti.

Dopo cinque anni dalla data della sua approvazione e dopo quasi quattro anni dal termine fissato per il varo dei piani paesistici o urbanistico-territoriali, poche sono le regioni che hanno provveduto; ed anche quando esse lo hanno fatto, diversi sono stati gli approcci e i metodi, essendo mancata da parte dello Stato qualsiasi azione di indirizzo e di coordinamento.

Inoltre il citato decreto-legge n. 312 del 1985 non prevedeva alcuna copertura finanziaria e solo nell'ambito della legge finanziaria per il 1988 (e poi nelle successi-

ve) sono stati previsti fondi specifici, finalizzati alla redazione dei piani paesistici. Tali accantonamenti non sono però stati utilizzati, non avendo mai il Parlamento approvato la legge necessaria per il loro impiego.

Le regioni, quindi, sono state lasciate sole nell'affrontare il compito della pianificazione paesistica; sole nell'individuare le metodologie e nel far fronte agli impegni finanziari relativi alla redazione e all'attuazione dei piani.

Perdurando tali condizioni è oltremodo difficile che la situazione si sblocchi, in considerazione del fatto che, pur essendo un loro compito, le regioni non sono molto avvezze alla pianificazione, anche per la scarsa dotazione di strutture tecniche adeguate; incontrano spesso forti resistenze da parte delle amministrazioni comunali con le quali, in mancanza di idonei sostegni economici, il rapporto tende a diventare di imposizione di vincoli piuttosto che di collaborazione per il conseguimento di obiettivi comuni.

Il presente disegno di legge è finalizzato perciò, alla luce dell'esperienza di questi ultimi anni, a creare le condizioni per rendere applicabile il citato decreto-legge n. 312 del 1985, ad eliminare le cause dell'inerzia delle regioni, a stimolarle a pianificare il territorio con particolare riferimento alla salvaguardia e al rispetto dei valori ambientali, prevedendo a tal fine opportuni sistemi di incentivazione.

Non si intende perciò, con la presente proposta, mettere in discussione, anche se ciò sarebbe per certi versi necessario, il delicato rapporto Stato-regioni.

L'obiettivo e l'ottica di questa proposta di legge vogliono essere più modesti ma più immediatamente operativi.

Ci si propone perciò di snellire alcune procedure per il rilascio delle autorizzazioni: di far sì che al Ministero per i beni culturali e ambientali si ricorra solo nei casi di effettiva necessità e non come ad un ente che sostituisce sempre e comunque le regioni quando esse sono carenti.

Più in particolare, la proposta prevede una proroga al 31 dicembre 1992 del termine per la redazione da parte delle

regioni dei piani paesistici o dei piani urbanistici-territoriali di cui al decreto-legge n. 312 del 1985.

Tale proroga non viene ipotizzata *sic et simpliciter*, ma nel contesto di una serie di provvedimenti incentivanti quali la concessione di contributi alle regioni fino ad un limite massimo del 30 per cento delle spese per la redazione dei piani e di contributi per la loro attuazione.

Questi ultimi possono essere concessi per progetti prioritari purchè approvati dalle regioni, predisposti dai vari soggetti, tesi alla salvaguardia di aree di particolare valore ambientale o con presenza di beni archeologici, artistici, storici; per l'uso pubblico di tali beni che inneschi processi di promozione economica e sociale dell'area interessata; per la loro acquisizione pubblica.

È previsto inoltre che il Ministro dell'ambiente affianchi il Ministro per i beni culturali ed ambientali in molte incombenze previste dal decreto-legge n. 312 del 1985 e che il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali esprima il proprio parere sui progetti da finanziare.

Circa l'opportunità di stabilire indirizzi di cui i piani paesistici dovrebbero tener conto e i criteri per il loro coordinamento, si è ritenuto di proporre non tanto l'obbligo di direttiva da parte del Governo ma una sede in cui Governo e regioni insieme, tenendo conto delle diverse realtà ed esigenze, elaborino criteri di massima e indichino i tempi in relazione anche ai programmi del Governo nelle specifiche materie.

Sono inoltre proposte modifiche procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tenendo conto del diritto dei cittadini di avere comunque risposte ed in tempi relativamente rapidi.

Al Ministro per i beni culturali ed ambientali è riservato un potere di annullamento entro termini brevi delle autorizzazioni regionali rilasciate, senza però che esso sia chiamato a sopperire alle negligenze delle regioni.

Un ultimo punto che viene trattato è quello relativo al potere di surroga del

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero nei confronti delle regioni nel caso di mancata predisposizione ed approvazione dei piani paesistici.

Tale potere, nonostante le palesi e gravi carenze degli enti locali, non è mai scattato per difficoltà tecniche oggettive del Ministro. Ma anche perchè tale eventualità è bene sia prevista come *ultima ratio* e non

come prima ed unica possibilità di esercizio del potere sostitutivo.

L'articolo 10 formulato nel presente disegno di legge va nella direzione sopra indicata.

Per quanto riguarda la copertura degli oneri economici va ricordato che essa è già prevista dalla legge finanziaria 1991.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il termine del 31 dicembre 1986, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, per la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali è rinnovato con scadenza al 31 dicembre 1992.

**Art. 2.**

1. Per la redazione dei piani di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni culturali ed ambientali può concedere un contributo entro il limite del 30 per cento delle spese sostenute dalle regioni.

2. Il contributo è erogato a seguito dell'approvazione del piano.

**Art. 3.**

1. Per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi relativi a progetti prioritari predisposti dai soggetti interessati e approvati dalla regione, finalizzati:

a) alla salvaguardia di aree di particolare valore ambientale o caratterizzate dalla presenza di beni di particolare interesse archeologico, artistico o storico;

b) alla fruizione specialistica e pubblica dei beni di cui alla lettera a) che garantisca la promozione economico-sociale dell'area interessata.

2. Nell'ambito dei progetti, le regioni possono prevedere, coerentemente alle finalità dei progetti stessi, la destinazione di parte del finanziamento, accordato ai sensi dell'articolo 5, all'acquisizione di beni im-

mobili da parte degli enti pubblici territoriali competenti.

#### Art. 4.

1. Le regioni fanno pervenire i progetti al Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale ne dispone il finanziamento di concerto con il Ministero dell'ambiente, previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, come modificato dall'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 123, e del Consiglio nazionale per l'ambiente, di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

#### Art. 5.

1. Per il finanziamento dei piani e progetti di cui agli articoli precedenti è stanziata la somma di 600 miliardi di lire, di cui 50 nell'anno 1991, 100 nell'anno 1992 e 150 in ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

2. All'onere derivante all'attuazione della presente legge, previsto in 50 miliardi di lire per l'anno 1991, in 100 miliardi di lire per l'anno 1992 e in 150 miliardi di lire per l'anno 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro».

3. Gli stanziamenti relativi agli anni successivi saranno determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

## Art. 6.

1. Al fine di coordinare gli obiettivi e le linee direttive dei piani di cui all'articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza esamina le proposte sottoposte dal Governo ed individua i criteri di massima e i tempi di intervento per gli atti di pianificazione di cui all'articolo 1, in collegamento con gli indirizzi e i programmi del Governo nelle materie e per le opere di competenza statale.

## Art. 7.

1. Il nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla relativa comunicazione».

## Art. 8.

1. Il decimo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è sostituito dal seguente:

«Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali, previa intesa con il Ministro dell'ambiente, può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale».

#### Art. 9.

1. Le autorizzazioni di cui ai commi nono e decimo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come sostituiti dagli articoli 7 e 8 della presente legge sono immediatamente trasmesse ai comuni interessati per la pubblicazione mediante affissione all'albo comunale.

#### Art. 10.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di cui al comma 2, il Ministro per i beni culturali e ambientali costituisce un apposito comitato per la redazione del piano, composto da esperti di propria nomina e in pari numero da esperti designati dal Consiglio regionale.

2-*ter*. Per la designazione degli esperti da parte della regione il Ministro propone un termine, scaduto il quale il comitato si intende costituito con i soli membri nominati dal Ministro.

2-*quater*. Con il decreto di nomina del comitato il Ministro fissa un termine per la redazione del piano e per la sua presentazione al Consiglio regionale.

2-*quinqües*. Il piano si intende approvato se entro un mese dalla sua presentazione il Consiglio regionale non abbia deliberato ai sensi del comma 1».